

Regolamento didattico del Corso di Laurea di
Amministrazione ed Economia delle Imprese
Classe 17 b
(Scienze dell'economia e della gestione aziendale)

Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea nelle sedute del 25 maggio 2004 e del 9 novembre 2004
Approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 27/09/2005

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività didattiche del Corso di Laurea in Amministrazione ed Economia dell'Impresa, nella classe delle lauree universitarie n. 17 in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ai sensi del D.M.509/99 e del Regolamento Didattico di Ateneo (nel seguito indicato con la sigla RDA), per quanto non esplicitamente disciplinato dal Regolamento Didattico di Facoltà. Il Corso di laurea è stato istituito dalla Facoltà di Economia con delibera del Consiglio di Facoltà del 7-3-2001

Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento sull'Autonomia Didattica, il Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- b) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche;
- c) per Regolamento Didattico di Ateneo, il regolamento redatto dal Senato Accademico dell'Università di Palermo e successivamente approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati nell'Università di Palermo, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento sull'Autonomia Didattica;
- d) per Consiglio di Corso di Laurea, l'organo di governo del Corso di Laurea, formato in base alle disposizioni contenute nello Statuto vigente dell'Università di Palermo;
- e) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
- g) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di una adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento, identificata secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo;
- h) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- i) per obiettivi formativi specifici, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di laurea è finalizzato;
- j) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel presente Regolamento;
- k) per Ordinamento didattico del Corso di laurea, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di laurea allegato al Regolamento Didattico di Ateneo;
- l) per Regolamento Didattico di Facoltà, il Regolamento previsto nel Titolo I del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 3. Modalità di accesso

1. Secondo la disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo ed, ove esistente, dal Regolamento didattico di Facoltà, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sull'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, sulla valutazione stessa e sugli eventuali obblighi formativi aggiuntivi in caso di valutazione negativa.

Art. 4. Durata del corso di laurea

Il corso di laurea dura normalmente tre anni nell'arco dei quali lo studente deve acquisire 180 crediti relativi a tutte le attività formative previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. Tra tali crediti sono inclusi quelli acquisiti con il superamento di una prova finale al termine della quale lo studente consegue la laurea in Amministrazione ed Economia delle imprese nella classe 17 delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Tale laurea ha identico valore legale rispetto ad altro titolo conseguito al termine di un altro corso di laurea della medesima classe. L'iscrizione agli anni successivi al primo richiede che lo studente abbia acquisito almeno 15 crediti formativi per ciascuno degli anni precedenti. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento d'Ateneo lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le prescritte attività formative, non abbia acquisito entro i tre anni di durata del Corso il numero di crediti necessario per il conseguimento del titolo. Si considera ripetente lo studente che alla data del 30 settembre di ciascun anno accademico non abbia conseguito almeno quindici crediti formativi universitari tra quelli previsti dal manifesto degli studi per il precedente anno accademico.

Art. 5. Obiettivi formativi specifici

1. Il corso di laurea mira a formare laureati che possano svolgere attività lavorative riguardanti soprattutto le imprese operanti nei mercati, che potranno essere prestate nei livelli apicali di amministrazione delle imprese di minore complessità, nei livelli intermedi di quelle di maggiore complessità e in vari livelli di ogni altro ente privato o pubblico che, a scopo conoscitivo e/o operativo, si occupi distintamente di tali imprese. I laureati potranno anche svolgere attività negli analoghi livelli di tutte le principali altre classi di aziende, private e pubbliche, che non sono imprese e, ad ogni modo, nel primo livello delle libere professioni dell'area aziendalistica.

Il corso di laurea mira altresì a fornire ai suoi laureati la formazione necessaria per accedere ad ulteriori e più elevati livelli di specializzazione professionale e scientifica.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, il corso di laurea assicura allo studente adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

3. Il laureato in Amministrazione ed economia delle imprese dovrà acquisire :

- le competenze economico-aziendali, economico generali, matematico-statistiche e giuridiche necessarie per apprendere i metodi di conoscenza critica di strutture, funzioni, processi e sistemi relativi a tutte le classi di aziende;
- i contenuti teorici e tecnici delle discipline aziendali (caratterizzanti il Corso) articolati secondo gli aspetti di organizzazione, gestione e rilevazione, e secondo le loro applicazioni a tutte le classi di aziende;
- i contenuti delle discipline aziendali che riguardano le aziende rette in forma di imprese e operanti nei settori industriale, commerciale e dei servizi; le conoscenze matematico-statistiche e giuridiche necessarie per indagare le condizioni interne ed esterne d'esistenza e funzionamento delle imprese;
- le conoscenze professionali alla base delle potenziali attività lavorative sopra elencate; la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione Europea (oltre l'italiano).

In relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed ai conseguenti sbocchi occupazionali, il Corso prevede per gli studenti attività esterne con tirocini formativi presso aziende ed enti diversi.

Art. 6. Elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative e relativi crediti

Gli insegnamenti del Corso di laurea, con i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD) di riferimento, e le altre attività previste per il conseguimento della laurea, sono determinati dalla seguente tabella, che ne riporta anche i crediti attribuiti:

Attività Formative	Ambiti disciplinari	SSD	Insegnamenti
(a)	Economico	SECS-P/01	Economia politica
		SECS-P/06	Economia dei settori produttivi
	Statistico matematico	SECS-S/06	Matematica generale
		SECS-S/01	Statistica
	Giuridico	IUS/01	Diritto privato
Aziendale	SECS-P/07 SECS-P/07 SECS-P/08	Economia aziendale Ragioneria generale Marketing	
(b)	Aziendale	SECS-P/07 SECS-P/07 SECS-P/08 SECS-P/11 SECS-P/08	Contabilità e bilanci delle imprese Programmazione e controllo Economia e gestione delle imprese Economia e gestione degli intermediari Finanziari Economia e gestione delle imprese dei servizi pubblici
	Statistico matematico	SECS-S/03 SECS-S/03 SECS-S/06 MAT/09	Statistica aziendale e controllo della qualità Statistica economica ed industriale Metodi matematici per le scelte aziendali Ricerca operativa
	Giuridico	IUS/04 IUS/12 IUS/07 IUS/09	Diritto commerciale Diritto tributario Diritto del lavoro e delle relazioni industriali Diritto pubblico
	Discipline economiche	SECS-P/02 SECS-P/03	Politica economica Scienza delle finanze
(c)	Discipline Economico- gestionali	SECS-P/09 SECS-P/10	Finanza aziendale Organizzazione aziendale
	Cultura scientifica, tecnologica e giuridica	SECS-P/12 INFO/01	Storia economica Storia del pensiero economico
(d)	Attività scelte dallo studente		
(e)	Lingua inglese	L-LIN/12	Lingua inglese
	Prova finale		
(f)	Altre attività di cui al comma 1, punto f, art. 10 del D.M.509/99		

Art. 7. Curriculum del corso di laurea

Agli studenti viene offerto un curriculum la cui osservanza garantisce l'approvazione automatica del piano di studio presentata. Tale curriculum, articolato secondo gli anni di laurea, è così articolato:

	Insegnamento	CFU
Primo anno		
	Economia aziendale	10
	Ragioneria generale	8
	Matematica generale	8
	Diritto privato	6
	Diritto commerciale	6
	Economia politica	7
	Statistica	8
	Conoscenze informatiche	4
	Lingua inglese	6
	Totale CFU primo anno	63
Secondo anno		
	Contabilità e bilanci delle imprese	7
	Organizzazione aziendale	6
	Economia e gestione delle imprese	10
	Economia dei settori produttivi	7
	Metodi matematici per le scelte aziendali	5
	Statistica economica ed industriale	5
	Diritto pubblico	4
	Un insegnamento a scelta tra:	
	- <i>Diritto del lavoro e delle relazioni industriali</i>	4
	- <i>Diritto tributario</i>	4
	Attività formative a scelta dello studente	9
	Totale CFU secondo anno	57
Terzo anno		
	Programmazione e controllo	6
	Finanza aziendale	4
	Marketing	4
	Economia e gestione degli intermediari finanziari	8
	Economia e gestione delle imprese dei servizi pubblici	4
	Statistica aziendale e controllo della qualità	5
	Ricerca operativa	4
	Un insegnamento a scelta tra:	
	- <i>Politica economica</i>	6
	- <i>Scienza delle finanze</i>	6
	Un insegnamento a scelta tra:	
	- <i>Storia economica</i>	4
	- <i>Storia del pensiero economico</i>	4
	Ulteriori conoscenze linguistiche	4
	Tirocinio e seminari professionalizzanti	4
	Prova finale	4
	Totale CFU terzo anno	60
	TOTALE CFU	180

Art. 8 – Programmazione didattica

Il Consiglio del Corso di Studio propone annualmente al Consiglio di Facoltà (Art.25 RDA), prima dell'inizio dell'anno accademico, il calendario didattico, con separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli esami, e con una collocazione delle materie nei periodi didattici che tenga conto delle propedeuticità e del bilanciamento dei CFU fra i vari periodi.

Il presente regolamento prevede la suddivisione dell'anno accademico in due semestri didattici, in conformità alla suddivisione temporale fissata dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Corso di Studio approva, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno, il programma delle attività didattiche e di ogni altra attività formativa. A tal fine, ciascun docente dovrà far pervenire, entro trenta giorni prima del termine anzidetto, il programma di insegnamento della propria materia articolato in moduli con la specificazione dei contenuti, delle ore di lezione frontale, esercitazione pratica e di laboratorio, dei crediti formativi universitari e delle modalità di svolgimento dell'esame.

Art. 9 Commissione permanente per la didattica

All'interno del Corso di laurea è istituita la Commissione permanente per la didattica. Essa è composta da n. 4 (quattro) professori ruolo, n. 2 (due) ricercatori e n. 1 (uno) studente, rimane in carica per due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. La Commissione è presieduta dal Presidente del Corso di laurea o da un professore di ruolo da questi delegato facente parte della Giunta del Corso di studi. Essa :

1. sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio :

- a. esamina i programmi di insegnamento presentati annualmente dai Docenti, e sottopone al Consiglio medesimo, per le deliberazioni che lo stesso deve assumere nell'ambito della annuale programmazione didattica, le integrazioni e le modifiche ritenute necessarie per il loro coordinamento;
- b. verifica la congruità di ciascun programma con i Crediti formativi universitari assegnati e sottopone al Consiglio, per le deliberazioni di competenza, le eventuali proposte di modifica ed integrazione;

2. valuta la relazione annuale dell'Osservatorio permanente della didattica e le eventuali altre segnalazioni di quest'ultimo Organo su argomenti attinenti ai programmi d'insegnamento ed alle altre attività formative; su tali documenti, la Commissione trasmette al Consiglio le proprie deduzioni e formula, se necessario, proposte per le eventuali successive deliberazioni di quest'ultimo.

Art. 10 - Piani di studio individuali

1. Lo studente ha piena libertà di scelta per quanto concerne i crediti non vincolati dal curriculum di cui all'art. 7 e può utilizzare i crediti a sua scelta nell'ambito di tutti i corsi e moduli attivati presso l'Ateneo di Palermo. Le scelte relative ai corsi a scelta libera vanno comunicate alla Segreteria studenti ed al Consiglio di Corso di Laurea prima dell'inizio delle attività didattiche. Di norma, lo studente acquisisce i crediti previsti per ogni corso di insegnamento (o insieme di essi), mediante il superamento di una prova di esame.

2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'eventuale proposta di sostituzione di insegnamenti va esercitata mediante presentazione di un piano di studio individuale sottoposto, con motivazione, all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, che può a tal fine nominare una Commissione composta da tre docenti. La sostituzione può essere consentita ove non violi l'ordinamento didattico del Corso di studi allegato al Regolamento didattico di Ateneo. In nessun

caso la stessa può riguardare materie di base o caratterizzanti e più del 10% dei 180 crediti complessivi necessari per il conseguimento della laurea. Il piano di studio individuale va presentato entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoposto all'approvazione entro il 30 novembre.

Art. 11 . Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, il corso di laurea in Amministrazione ed Economia delle Imprese valuta l'adesione ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da altre Università (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali) secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.

2. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la semplice ratifica da parte del Consiglio di corso di laurea.

3. Il Consiglio di corso di laurea può riconoscere allo studente i crediti per gli scambi internazionali, su proposta dei responsabili dei programmi di scambio, fra quelli relativi a singoli insegnamenti, fra quelli a scelta dello studente ed inoltre fra quelli relativi ai tirocini.

Art. 12. Propedeuticità

1. Le propedeuticità obbligatorie sono indicate dalla seguente tabella:

PRIMO ANNO

	INSEGNAMENTO DA SOSTENERE	INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO	CFU
	Economia aziendale		10
	Ragioneria generale		8
	Matematica generale		8
	Diritto privato		6
	Diritto commerciale	<i>Diritto privato</i>	6
	Economia politica	<i>Matematica generale</i>	7
	Lingua inglese		6
	Statistica	<i>Matematica generale</i> <i>Conoscenze informatiche</i>	8
	Conoscenze informatiche		4
	TOTALE CFU PRIMO ANNO		63

SECONDO ANNO

	INSEGNAMENTO DA SOSTENERE	INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO	CFU
	Contabilità e bilanci delle imprese	<i>Economia aziendale,</i> <i>Ragioneria generale</i>	7
	Organizzazione aziendale	<i>Economia aziendale</i>	6
	Economia e gestione delle imprese	<i>Economia aziendale, Ragioneria generale,</i> <i>Metodi matematici per le scelte aziendali</i>	10
	Economia dei settori produttivi	<i>Economia politica</i>	7
	Metodi matematici per le scelte aziendali	<i>Matematica generale</i>	5
	Statistica economica e industriale	<i>Statistica</i>	5
	Diritto pubblico		4
	Uno a scelta tra:		
	- Diritto del lavoro e delle relazioni industr.	<i>Diritto privato</i>	4
	- Diritto tributario	<i>Diritto privato</i>	4
	Attività formative a scelta dello studente	<i>Le propedeuticità eventualmente stabilite per le materie scelte</i>	9
	TOTALE CFU SECONDO ANNO		57

TERZO ANNO

	INSEGNAMENTO DA SOSTENERE	INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO	CFU
	Programmazione e controllo	<i>Contabilità e bilanci delle imprese</i>	7
	Finanza aziendale	<i>Economia aziendale, ragioneria generale</i>	4
	Marketing	<i>Economia e gestione delle imprese</i>	6
	Economia e gestione degli intermediari finanziari	<i>Economia aziendale, ragioneria generale</i>	8
	Economia e gestione delle imprese dei servizi pubblici	<i>Economia e gestione delle imprese</i>	4
	Statistica aziendale e controllo della qualità	<i>Statistica, Economia aziendale</i>	5
	Ricerca operativa	<i>Statistica</i>	4
	Uno a scelta tra: - Politica economica - Scienza delle finanze	<i>Economia politica</i> <i>Economia politica</i>	6 6
	Uno a scelta tra: - Storia economica - Storia del pensiero economico		4 4
	Ulteriori conoscenze linguistiche		4
	Tirocinio e seminari professionalizzanti		4
	Prova finale		4
	TOTALE CFU TERZO ANNO		60

Art. 13. Tipologia delle forme didattiche

1. L'articolazione degli insegnamenti nelle diverse tipologie di attività didattiche (lezioni, esercitazioni pratiche, esercitazioni di laboratorio o altro tipo di attività didattiche) è determinata dalla seguente tabella:

SSD	Insegnamenti	Lezioni Ore	Es. pratiche ore	Laboratorio ore	Tot. CFU
SECS-P/01	Economia politica	48	12		7
SECS-P/06	Economia dei settori produttivi	48	12		7
SECS-S/06	Matematica generale	48	24		8
SECS-S/06	Metodi matematici per le scelte aziendali	36	12		5
SECS-S/01	Statistica	48	12		8
IUS/01	Diritto privato	36	12		6
SECS-P/07	Economia aziendale	60	24		10
SECS-P/07	Ragioneria generale	48	12		8
SECS-P/07	Contabilità e bilanci delle imprese	36	36		7
SECS-P/07	Programmazione e controllo	36	24		6
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese	60	24		10
SECS-P/08	Marketing	36	12		4
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese dei servizi pubblici	36			4
SECS-P/09	Finanza aziendale	36			4
SECS-P/10	Organizzazione aziendale	36	12		6
SECS-P/11	Economia e gestione degli intermediari finanziari	48	12		8
SECS-S/03	Statistica economica ed industriale	24	24		5
SECS-S/03	Statistica aziendale e controllo della qualità	24	24		5

IUS/04	Diritto commerciale	36	12		6
IUS/12	Diritto tributario	24	12		4
IUS/07	Diritto del lavoro e delle relazioni industriali	24	12		4
IUS/09	Diritto pubblico	36			4
SECS-P/02	Politica economica	48			6
SECS-P/03	Scienza delle finanze	48			6
SECS-P/12	Storia economica	36			4
SECS-P/04	Storia del pensiero economico	36			4
MAT/09	Ricerca operativa	24	12		4
INF/01	Conoscenze informatiche	12	12	36	4
L-LIN/12	Lingua inglese	24	24	24	6

2. Il Consiglio del Corso di laurea, su richiesta del Professore titolare dell'insegnamento, può deliberare di affidare o di attribuire in supplenza moduli di esercitazioni pratiche o di laboratori ad altri docenti.

Art. 14 Tipologia degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, il Consiglio di Corso di laurea, su proposta dei docenti titolari dei corsi, stabilisce le prove di verifica del profitto il cui superamento fa acquisire i crediti assegnati a ciascun insegnamento. Tali prove potranno consistere in elaborati scritti e/o in colloqui, od anche in altre forme di valutazione svolte anche all'interno dei corsi (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc).

2. Il Consiglio stabilisce comunque le modalità delle prove di verifica delle attività formative, e dispone inoltre se dal superamento delle stesse consegua un' idoneità o l'assegnazione di un voto.

3. Le modalità specifiche dello svolgimento delle prove di esame vanno opportunamente pubblicizzate e rese note agli studenti all'inizio di ciascun anno accademico e comunque prima dell'inizio del relativo Corso di insegnamento. In caso di una loro mancata indicazione, l'esame consisterà in una prova orale.

4. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

5. Le Commissioni giudicatrici degli esami vengono formate secondo la normativa vigente. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Art. 15. Obbligo di frequenza

1. L'obbligo di frequenza è previsto per l'attività di tirocinio e può essere richiesto dal singolo docente per le attività di laboratorio. In questo secondo caso il Consiglio di Corso di Laurea delibera in merito alle modalità di accertamento della frequenza e di giustificazione delle eventuali assenze.

2. Lo studente impegnato in attività lavorative, adeguatamente documentate e verificabili, può chiedere al Consiglio di Corso di laurea di essere esentato dalla frequenza di attività che ne

comportino l'obbligo e di avere attribuiti i conseguenti crediti attraverso lo svolgimento di una prova idoneativa.

Art. 16. Coerenza tra crediti ed obiettivi formativi

1. Le disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Corso di Laurea previo parere favorevole dell'Osservatorio permanente della didattica. Entrambi i pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera si intende adottata. Qualora il parere non sia favorevole la delibera è assunta dal Senato Accademico.

Art. 17. Verifica periodica di crediti acquisiti

1. Il Consiglio di Corso di laurea può stabilire forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. A tal fine, il Consiglio può nominare una Commissione composta da tre docenti, con funzioni istruttorie.

Art. 18. Revisione del regolamento

1. Il presente regolamento è sottoposto a revisione periodica di norma ogni tre anni e ogni qual volta ne facciano richiesta i due terzi dei componenti del Consiglio di laurea o dei componenti dell'Osservatorio permanente sulla didattica. Le revisioni del Regolamento sono deliberate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.

Art. 19. Riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altro Corso di laurea o altra Università, ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea disciplinato dal presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio di Corso di laurea nei modi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo

Art. 20. Riconoscimento conoscenze

1. Il Consiglio di Corso di laurea può provvedere al riconoscimento come crediti formativi universitari, nell'ambito dei CFU di cui al punto f) dell'art.10, comma 1 del D.M. 509/99, secondo criteri predeterminati dalla Facoltà, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. A tal fine, il Consiglio può chiedere alla Commissione permanente della Didattica l'istruzione della domanda e la formulazione di un proprio parere in ordine al suo accoglimento.

Art. 21. Osservatorio permanente della didattica

1. In seno al Corso di laurea è istituito un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da 3 docenti, sorteggiati uno per ogni fascia, e da 3 studenti eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea.

2. Tale osservatorio dura in carica due anni e provvede a:

- a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico;
- b) esprimere osservazioni e proposte al Consiglio di corso di laurea finalizzate al raggiungimento di una maggiore efficacia delle attività didattiche nell'ambito del Corso di laurea;
- c) presentare annualmente una relazione al Consiglio di corso di laurea;

d) elaborare un regolamento organizzativo degli esami che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Corso di laurea.

3. L'Osservatorio viene istituito a tutela dei diritti degli studenti; pertanto provvede eventualmente a segnalare al Preside, al Rettore e al Senato Accademico l'avvenuto accertamento di irregolarità.

Art. 22. Tirocinio

1. Per tirocinio si intende la frequenza di uffici o reparti commerciali, amministrativi e contabili di enti o aziende private o pubbliche, nazionali od estere, o di studi professionali con partecipazione attiva, e relativo addestramento, all'attività dello stesso.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea si fa carico di stilare una lista di Enti Pubblici o Aziende private riconosciute per fornire il tirocinio e può annualmente nominare una Commissione composta da tre docenti con lo scopo di organizzare e valutare le attività di stage. Gli studenti potranno eseguire il tirocinio anche presso Aziende e Enti non inclusi nella lista, previa approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

3. Le attività di tirocinio possono essere sostituite da attività seminariali promosse dall'Ateneo o dalla frequenza a corsi presso Università italiane ed estere laddove il Consiglio di Corso di Laurea riconosca che tali attività formative siano volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Art. 23. Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica di un sintetico elaborato scritto su argomenti attinenti agli obiettivi formativi che caratterizzano il corso. Tale discussione potrà riguardare gli studi condotti, progetti analitici di ricerca, rapporti su ricerche sperimentali o esperienze di tirocinio.

2. La prova finale concorrerà a formare oggetto della valutazione conclusiva che terrà conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di laurea, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi precedenti, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale stessa, nonché di ogni altro elemento rilevante. Sono fatti salvi i criteri di valutazione fissati dal Regolamento didattico di Facoltà.

3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea.

4. Il Consiglio di Corso di Laurea, con apposita delibera, disciplinerà le ulteriori modalità specifiche attinenti allo svolgimento della prova finale.

5. Nella redazione del "progetto finale", lo studente sarà seguito da un docente dallo stesso scelto fra quelli che afferiscono al Corso di laurea. Il Consiglio di corso di laurea assicurerà a ciascuno studente l'assistenza del docente e vigilerà affinché la ripartizione del carico di lavoro fra i docenti per questa specifica attività sia equilibrata ed efficiente.

6. La valutazione conclusiva della Commissione giudicatrice terrà conto della carriera dello studente all'interno del Corso di laurea e, in particolare, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi di cui al piano di studi approvato.

7. Nella valutazione conclusiva la Commissione dispone di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la Commissione. La Commissione determina il voto base, calcolato come media ponderata, rapportata a 110, dei voti riportati nelle prove finali degli insegnamenti relativi alle tipologie didattiche *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del D.M. 509/99, assumendo come peso il numero di CFU di ciascun insegnamento; il voto minimo per il superamento dell'esame è 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti all'unanimità può essere concessa la lode.

8. Le modalità di composizione delle Commissioni giudicatrici sono individuate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 24 – Norme transitorie

1. Fino al termine dell'anno accademico 2003-2004, gli studenti che facciano richiesta di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento potranno avere riconosciuti i crediti acquisiti secondo le corrispondenze stabilite con i corsi attivati nei previgenti ordinamenti e disposte dal Consiglio di Corso di Laurea o, in sua vece, dal Consiglio di Facoltà. A partire dall'anno accademico 2004-2005, il riconoscimento dei crediti sarà deliberato caso per caso dal Consiglio di Corso di Laurea.